

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA DI PAGLIARA

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO d'ITALIA
Provincia di TERAMO

STATUTO

ART.1

In attuazione dell' art. 26 della Legge n. 1766 dell'8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R. D.n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988, della L.R.n. 3 del 12.01.1998, della Legge 97/94 ed in particolare l'art.3, e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi, è costituita l'Amministrazione Separata dei Beni Civici dell'Antica Università Agraria di Pagliara, in seguito chiamata in breve "Amministrazione Separata di Pagliara".

L'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria e di autonomia imprenditoriale e gestionale disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

ART.2

L'Amministrazione Separata di Pagliara tutela interessi e diritti dei naturali attraverso l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di Uso Civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nel settore dell'agricoltura, dell'attività silvo agro-pastorali, della zootecnia e pastorizia, dell'artigianato, del commercio, del turismo e della tutela ambientale.

In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza l'Amministrazione Separata di Pagliara promuove, tramite il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, le procedure per l'alienazione, concessione, mutamento di destinazione d'uso, delle terre a Uso Civico esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali l'Amministrazione Separata di Pagliara potrà altresì dare vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme Societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni, permutate.

L'Amministrazione Separata di Pagliara esercita le proprie attribuzioni nell'ambito territoriale dell'Antica Università Agraria di Pagliara, entro i cui confini, rilevabili dalla relazione allegata alla verifica demaniale del Comune di Isola del Gran Sasso, sono comprese le seguenti frazioni: Pretara, San Massimo, Colliberti, Capsano, Villa Piano, Santa Lucia, Tembrietta, San Giovanni, Borgo Pagliara Vecchia, Contrada Pratuccia, Contrada Torretta e Case sparse esistenti entro i detti confini.

L'Amministrazione Separata di Pagliara ha la propria sede presso la ex scuola materna nella frazione Pretara concessa in comodato gratuito dal Comune di Isola del Gran Sasso.

L'amministrazione Separata di Pagliara informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di raggiungere come obiettivo il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione complessiva dei Beni Civici compresi ogni e qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie sia pubbliche che private.

I costi saranno quelli derivanti dalle attività correnti di gestione e quelli sostenuti per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

ART.3

Il patrimonio dell'Amministrazione Separata è costituito:

- dal Demanio Civico;
- da tutti i beni mobili ed immobili registrati in inventario;
- da tutti i proventi derivanti dalla gestione economica e produttiva del Demanio Civico;
- dalle entrate derivanti da affitti, vendite, Concessioni, Permute, fide, terraggi e simili;
- dalle entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
- dalle entrate derivanti da operazioni finanziarie con Istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni, crediti, ecc.;
- dalle entrate derivanti dai pagamenti delle tariffe per i servizi attivati;
- da qualsiasi ulteriore entrata e proventi diretti ed indiretti nascenti dalle attività di valorizzazione complessiva del Demanio Civico.
- da entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dai fondi indicati ai punti precedenti.

ART. 4

L'Amministrazione Separata esercita le proprie funzioni in collaborazione con il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia anche in ordine ai rispettivi programmi di intervento.

Lo stesso Sindaco ai sensi delle norme vigenti eserciterà l'attività di sorveglianza e può sempre valutarne l'andamento e rivederne i conti.

Qualora per la realizzazione dei propri scopi occorra l'intervento di altri Enti l'Amministrazione Separata può, al fine di snellire i procedimenti amministrativi, stipulare con gli stessi accordi di programma e convenzioni.

ART. 5

L'Amministrazione Separata rappresenta anche ai sensi dell'art. 75 del R.D. n. 322/1928

la comunità dei frazionisti.

La comunità dei frazionisti è costituita dai naturali abitanti nel territorio di cui all'art.2 senza distinzione di età, sesso, razza e religione.

Per frazionisti si intendono le persone che risultano residenti anagraficamente e presenti con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del territorio dell'Amministrazione Separata. La residenza anagrafica è requisito obbligatorio ed essenziale per essere considerati frazionisti.

La comunità dei frazionisti partecipa, sia uti *singuli* che uti *cives*, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti deliberativi del Comitato di Amministrazione, al godimento dei diritti di uso civico ed ai vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione del demanio civico.

ART. 6

Sono organi del governo della Amministrazione Separata:

- a) il Comitato di Amministrazione.
- b) il Presidente.

ART 7

Il Comitato di Amministrazione è eletto secondo le modalità prescritte dalla L. 278/57 dai naturali della frazione così come definiti dall'art. 5 del presente statuto ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Isola del Gran Sasso.

La carica di componente del Comitato di Amministrazione è incompatibile con:

- a) coloro che hanno con l'Amministrazione Separata una lite pendente;
- b) coloro che hanno un debito nei confronti dell'Amministrazione Separata;
- c) coloro che rivestano la carica di Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia

Non possono contemporaneamente far parte del Comitato di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti nonché gli affini di primo grado.

Sono richiamate in quanto applicabili alla specifica posizione dell'Amministrazione Separata le norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i consiglieri comunali.

ART 8

Il Comitato di Amministrazione è organo collegiale costituito da 5 componenti.

Il Comitato di Amministrazione è convocato mediante lettera contenente gli argomenti posti all'o.d.g. da trattare e il luogo il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

L'avviso di convocazione del Comitato deve essere consegnato ai singoli membri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere abbreviato fino a 24 ore con le stesse modalità.

Il Comitato di Amministrazione può stabilire giorni fissi per le riunioni.

Ove il Comitato deliberi in tal senso, gli avvisi di convocazione possono avvenire anche verbalmente, salvo per le riunioni nelle quali sono posti all'ordine del giorno Statuto,

regolamenti, bilancio preventivo e relative variazioni e conto consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta e il voto favorevole della maggioranza dei componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato di Amministrazione sono svolte dal Segretario dell'Amministrazione Separata. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da altra persona designata dal Presidente anche tra i membri del Comitato.

Ogni componente del Comitato di Amministrazione ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l'attività della Amministrazione Separata.

Le sedute del Comitato di Amministrazione sono pubbliche.

Il Comitato di Amministrazione ai sensi della legge n. 278 del 17.04.1957 dura in carica quattro anni.

ART 9

Il Comitato di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Amministrazione Separata e delibera su tutti gli affari che sono propri dell'Amministrazione Separata.

Il Comitato di Amministrazione ha in particolare competenza sui seguenti atti;

- formazione, revisione e tenuta delle liste degli utenti degli usi civici diversi;
- adozione e approvazione di tutti i provvedimenti dettati dalla legge 1766/27, dal R.D. 322/28, L.R. n. 25 del 03.03.1988 e successive modifiche e integrazioni;
- ammissioni, esclusioni, sospensione degli utenti dalla lista di cui al punto a);
- tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti sugli Usi Civici;
- predisposizione dei Bilanci.

L'elencazione sopra riportata degli atti di competenza del Comitato di Amministrazione non è tassativa ed ha il valore ricognitivo.

ART. 10

Il Presidente è il capo dell'Amministrazione ed è eletto nel suo seno dal Comitato di Amministrazione nei modi e termini di cui alla legge n. 278 del 7 aprile 1957.

Il Presidente è organo di direzione dell'Amministrazione Separata.

Spetta al Presidente di:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Amministrazione;
- b) proporre le materie da trattare nelle riunioni del Comitato di Amministrazione;
- c) dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Amministrazione e firmare tutti gli atti della Amministrazione Separata;
- d) presiedere agli incanti e stipulare i contratti;
- e) rappresentare l'Amministrazione Separata in giudizio e procedere agli atti conservativi;
- f) vigilare e sovrintendere sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste;
- g) sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici e dei problemi del personale assumendo tutti gli atti necessari;

- h) emanare ordinanze per la tutela dei beni civici ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della L.R. 25/88 dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
- i) curare la tenuta dei repertori e delle liste degli utenti.

Al Presidente per motivi di urgenza, di emergenza e di immediatezza è demandato il potere di assumere tutti gli atti necessari per assicurare pronti interventi dell'Amministrazione Separata a tutela della comunità dei frazionisti e del demanio civico.

“Il Presidente può nominare un vicepresidente per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento.

Il Provvedimento formale di nomina del vicepresidente sarà comunicato al Comitato Amministrativo nella prima seduta utile successiva alla nomina stessa”

(i commi 5 e 6 sono stati aggiunti con deliberazione del C.A. n.4 del 17/3/2007)

ART. 11

I beni del demanio civico sono di esclusiva appartenenza della Comunità dei Frazionisti e sono amministrati e gestiti dalla Amministrazione Separata secondo le norme stabilite dal presente Statuto a profitto di tutti i naturali.

Essi sono destinati a soddisfare l'interesse della Comunità dei Frazionisti, a goderne in maniera diretta o indiretta di tutte le utilità sia “uti *singuli*” che “uti *cives*”

Al fine di regolamentare adeguatamente i diritti per l'esercizio degli usi civici e per il godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio civico, si individuano le seguenti categorie di usi civici:

- a) Usi Civici Essenziali:
b) Usi civici Utili

Gli usi civici essenziali sono quelli riconosciuti “uti *singuli*” necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto.

Gli usi civici utili sono quelli che assicurano il diritto della Comunità dei frazionisti, sia “uti *cives*” che “uti *singuli*” di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali.

ART 12

Gli usi civici essenziali sono:

- Legnatico
- Pascolatico
- Fungatico
- Tartufatico
- Caccia
- Pesca

Salvo altri usi che potranno essere determinati in relazione alle mutate esigenze di vita.

Per l'esercizio degli usi civici di cui al presente articolo si provvede con appositi regolamenti uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi di cui al cap II del R.D. 322/28 e soddisfacendo prioritariamente le esigenze dei naturali meno abbienti.

ART. 13

Gli usi civici utili sono quelli indicati nell'articolo precedente per la parte eccedente i bisogni necessari al sostentamento personale e familiare dei naturali e comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico da parte della comunità dei frazionisti sia *Uti singuli'* che *Uti cives* per attività d'industria, commercio e produttive in genere finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore delle collettività ai sensi della legislazione vigente e delle norme statutarie e regolamentari. Sono ricompresi negli usi civici utili i diritti al godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio, definiti e riconosciuti dall'Amministrazione Separata.

Per l'esercizio degli usi civici utili si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n. 322/28.

ART. 14

L'enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto è dimostrativa e non tassativa.

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse e nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, scientifiche, tecnologiche, produttive ed ambientali sviluppatesi con "l'evoluzione economico - sociale".

ART. 15

Gli usi civici essenziali ed utili sono riconosciuti a tutti i naturali iscritti nelle liste degli utenti per gli usi civici. nei limiti stabiliti da appositi regolamenti e provvedimenti predisposti dal Comitato di Amministrazione.

La qualità di utente degli usi civici viene riconosciuta ed ha effetto mediante l'iscrizione nella lista degli utenti.

L'iscrizione nella lista degli utenti per gli usi civici comporta il diritto all'esercizio e al godimento di tutte le utilità sopra enunciate e il dovere ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti che il Comitato di Amministrazione predispone per l'utilizzazione e gestione complessiva del demanio civico.

Gli obblighi a carico degli utenti possono prevedere contributi finanziari annui finalizzati per il pagamento di oneri patrimoniali, imposte, tasse gravanti sui beni civici e per spese di funzionamento dell'Amministrazione Separata.

ART. 16

La lista degli utenti per gli usi civici deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita, la data di iscrizione di ciascun utente e deve essere resa pubblica presso la sede

dell'Amministrazione Separata.

A seconda degli usi civici e della relativa enumerazione saranno tenute distinte liste degli utenti per gli usi civici.

In qualunque momento i naturali possono presentare domanda per essere iscritti quali utenti degli usi civici.

Di tali domande il segretario dell'Amministrazione Separata prenderà nota in apposito registro indicando il giorno della presentazione.

Entro il primo semestre dell'anno il Comitato di Amministrazione procederà all'esame delle domande di iscrizione nelle liste degli utenti che siano pervenute e registrate entro il primo semestre dell'anno successivo.

La cancellazione dalla lista degli utenti e la sospensione dal diritto di utenza sono pronunciate dal Comitato di Amministrazione in qualunque tempo.

Con apposito regolamento sono definite tutte le modalità in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti e per la sospensione dei diritti di utenza.

ART. 17

Il rigetto dalla domanda di revoca del provvedimento di sospensione deve essere preceduto dagli adempimenti stabiliti per la iscrizione.

Le definitive decisioni del Comitato di Amministrazione in materia di iscrizione, reinscrizione, cancellazione dalla lista degli utenti, di sospensione e di revoca della sospensione del diritto di utenza sono notificate entro dieci giorni all'interessato a mezzo di raccomandata AR.

Contro le decisioni predette l'interessato può ricorrere nel termine di 5 giorni alla Giunta Regionale Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura che decide definitivamente entro i successivi 30 gg.

ART. 18

L'esercizio finanziario dell'Amministrazione Separata coincide con l'anno solare e avrà inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico del bilancio e il conto del patrimonio da inviare alla Giunta Regionale Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura ai sensi della L.R. 3/98.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo è approvato dal Comitato di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno

ART. 19

Il Comitato di Amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio sociale, predisporre ed approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo con allegata

relazione previsionale e programmatica e di un bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello del Comune di Isola del Gran Sasso.

ART. 20

In funzione della rilevanza dell'attività gestionale e della rilevanza economica e finanziaria dei risultati di bilancio l'Amministrazione Separata con delibera del Comitato di Amministrazione deve dotarsi di revisore dei conti.

ART. 21

Ciascun naturale, in quanto compartecipe della disponibilità del demanio civico universale, ha il diritto-dovere, in caso di inerzia dell'Amministrazione Separata, promuovere innanzi alla Regione Abruzzo le azioni e i ricorsi di spettanza della Amministrazione Separata per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate, tutela degli usi civici e difesa degli interessi della comunità dei frazionisti.

ART. 22

All'Amministrazione Separata per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni compatibilmente con la speciale fisionomia delle Amministrazioni Separate e con le norme attinenti alla legislazione sugli usi civici.

ART. 23

Il Comitato di Amministrazione potrà essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei seguenti casi:

- a) per gravi motivi di Ordine pubblico.
- b) per grave pregiudizio portato alla Amministrazione Separata quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali persista a violarli.
- c) per mancata elezione del Presidente entro 30 gg. dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni,
- d) per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato,
- e) per inadempimento ai dettati degli articoli 18 e 19 dello statuto.

In tale caso l' amministrazione Separata è affidata ad un Commissario Straordinario che sarà nominato dal Presidente della Giunta Regionale con l'intesa del Settore Agricoltura con spese a carico dell'Amministrazione Separata.

ART. 24

Il presente Statuto, contestualmente alla deliberazione di adozione, sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Isola del Gran Sasso ed entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

(l'art.24 è stato così sostituito con deliberazione del C.A. n.4 del 17/3/2007)